



**PROROGA DI 24 MESI PER LA SOSTITUZIONE DEI MANIGLIONI**



Dopo gli ultimi passaggi presso gli uffici competenti del Ministero dell'Interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 'Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio'.

Il provvedimento, come da tempo ventilato, ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: **la nuova data di riferimento sarà quindi il 18 febbraio 2013.**

Il decreto introduce solo e semplicemente un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE: non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004

Il semplice cambio di data non muta di fatto gli intenti del Legislatore: l'obiettivo è sempre e comunque garantire la sicurezza, intervenendo laddove necessario per garantire l'adeguatezza del prodotto, sfruttando l'anno e poco più che ci separa dal nuovo termine per la programmazione e l'implementazione di tutti gli interventi necessari e dei relativi investimenti.

**FONTE UFFICIALE UNCSAAL:** [Leggi la notizia](#)